

N. R.G. 533/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 533/2016
tra

████████████████████

RICORRENTE

e

████████████████

RESISTENTE

Oggi **19 marzo 2019** innanzi alla dott. ██████████ sono comparsi:
pe la ricorrente l'avv. ██████████
per il resistente l'avv. ██████████ avv. Carlo Cavalletti
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice
dott. ██████████





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **533/2016** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

Parte ricorrente

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. CAVALLETTI CARLO

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

[REDACTED] ha proposto opposizione ex art 615 cpc al precetto notificato da [REDACTED] in data 2.5.2016 in forza di diffida accertativa emessa dal DTL in data 15.6.2015, deducendo la pendenza di un giudizio per l'accertamento di un debito ingente in capo al [REDACTED] da porsi in compensazione con il credito dal medesimo azionato.

Costituitasi in giudizio [REDACTED] srl ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando che l'azione esecutiva è iniziata sulla base di una diffida accertativa non opposta nei termini e a dire il vero neanche contestata nel ricorso, nonché l'illiquidità del credito opposto in compensazione.

La causa istruita per documenti è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza contestuale

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento in quanto, a fronte della certezza e liquidità del credito vantato dal [REDACTED] [REDACTED] in virtù della diffida accertativa in atti (mai impugnata dalla società resistente), pacificamente incerto, in quanto *sub iudice*, è il credito che si oppone in compensazione, di talché non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1243 cpc.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta il ricorso;
- Condanna [REDACTED] al pagamento a favore di [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in € 1960,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Livorno, 19 marzo 2019

Il Giudice

dott. [REDACTED]

